



# COMUNE DI BAUNEI

Provincia di Nuoro

Via S. Nicolò, 1 08040 BAUNEI -P.I. 00733770911, - C.F. 82001690914

TEL. 0782 610823-923 FAX 0782610385

Prot.3909

Baunei, 26 maggio 2020

## ORDINANZA n.4

del 26.05.2020

### IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- Vista l'Ordinanza Regionale N. 23 del 17 Maggio 2020;
- Visto l'art. 42 della Costituzione sulla proprietà e l'urgenza di tutelare con norme concrete e specifiche il patrimonio comunale disciplinandone l'uso nel pieno rispetto delle leggi statali e regionali nonché dei regolamenti comunali;
- Visti gli articoli 50, commi 4, 5 e 54, comma 2, del D.L.vo 267/2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art.32 della L.833/1978;
- Vista la L.225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 132 del 15/10/2013, pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - in data 24/01/2014 avente per oggetto "Approvazione del piano di valorizzazione e recupero delle terre soggette ad uso civico del Comune di Baunei";
- Vista l'Ordinanza sindacale n.4 del 29.04.2019 sull' "Uso Turistico del Territorio Comunale";

#### Considerato

- che l'area costiera del Comune di Baunei, tra la frazione di S. Maria Navarrese e la spiaggia di Cala Luna, è caratterizzata da una sequenza di piccole cale, accessibili via mare o con particolari percorsi di trekking, che interrompono le pareti calcaree lungo la costa;
- che tra le cale dell'area costiera di Baunei c'è la cala di Goloritzè, raggiungibile con un sentiero escursionistico;
- che la stessa cala di Goloritzè è visitata quotidianamente da un alto numero di turisti;
- che l'eccessivo carico antropico e l'incontrollata fruizione della cala di Goloritzè non consentono, ad oggi, il rispetto delle linee guida dei protocolli sulle spiagge libere come da Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna N.23 del 17 Maggio 2020;
- che l'afflusso incontrollato provoca seri problemi di carattere sanitario e di igiene pubblica inerenti l'emergenza Covid-19;
- che sussistono esigenze di tutela e vigilanza del sentiero e della spiaggia di Cala Goloritzè;

### Riconosciuta la necessità

- di stabilire specifiche misure di protezione civile, sussistendo i presupposti e le condizioni per l'emissione di Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
- di dover intervenire nel rispetto degli indirizzi dettati dal Piano di Valorizzazione delle terre gravate da uso civico, in esecuzione di quanto previsto dal Piano di Utilizzo dei Litorali e nelle more del Piano di gestione SIC e ZPS;

### Riconosciuta l'urgenza

- di adottare misure atte a salvaguardare l'igiene e sanità, la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- di disciplinare le modalità di accesso e di uso turistico della cala di Goloritzè

## ORDINA

Il numero massimo delle presenze contemporanee consentite nella cala di Goloritzè per un totale di **250**.

Che gli accessi e la permanenza nella spiaggia della cala di Goloritzè dovranno effettuarsi sulla base delle norme richiamate dalla presente Ordinanza, nel rispetto del numero di presenze consentito, a salvaguardia della salute pubblica, con **obbligo di distanziamento sociale di 1 mt**, come da Ordinanza Regionale N. 23 del 17 Maggio 2020.

La Polizia Municipale, il Corpo Barracellare, nonché tutte le altre forze pubbliche sono incaricate di far rispettare quanto sopra ordinato, applicando per qualsiasi violazione alla presente Ordinanza, qualora non previste da altra specifica normativa, una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1000,00, e da Euro 200 ad Euro 1800, se il fatto è commesso per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o altra violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, all'Albo pretorio comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per la Sardegna (art. 3, c.4, della Legge 07.08.1990 n. 241).



Il Sindaco

*F.to On. Salvatore Corrias*